



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali di Cagliari



Pozzo Sella

FONTE	AUTORITA'	PROVVEDIMENTO
 gazzettaufficiale.it	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DECRETO 30 marzo 2016. Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» ⁽¹⁾ http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
 gazzettaufficiale.it	AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	DELIBERA 19 aprile 2016. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
 gazzettaufficiale.it	MINISTERO DELL'INTERNO	DECRETO 13 aprile 2016. Certificazioni del rendiconto al bilancio 2015 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Riferimenti Normativi

⁽¹⁾ [Legge 5 maggio 2009, n. 42](#)

		
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA regione.sardegna.it	Direzione generale enti locali e finanze	DELIBERAZIONE N. 23/5 DEL 20.4.2016 L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Art. 25 "Circoscrizioni provinciali". Schema assetto province e città metropolitana. http://www.regione.sardegna.it/documenti/ All. 23/5
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA regione.sardegna.it	Giunta regionale	DELIBERAZIONE N. 23/6 DEL 20.4.2016 L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari. http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201604211
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA regione.sardegna.it	Presidente della Regione	DELIBERAZIONE N. 21/3 DEL 15.4.2016 Attivazione delle zone franche doganali previste dall'art. 12 dello Statuto speciale per la Sardegna. Decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche". (2) http://www.regione.sardegna.it/documenti/1 All: 21/23
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA regione.sardegna.it	Giunta regionale	DELIBERAZIONE N. 20/1 DEL 12.4.2016 Oggetto: Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. Strategia 6.5. Azione "Progetto Terra ai Giovani". Disposizioni e indirizzi generali per l'avvio dei bandi di assegnazione. http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160426
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA regione.sardegna.it	Giunta regionale	DELIBERAZIONE N. 20/10 DEL 12.4.2016 Approvazione delle linee guida per la pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione civile. http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160413 All. 20/10 Linee guida All.A 20/10 Schema di.... All.B Schema protocollo di collaborazione
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA regione.sardegna.it	Direzione generale enti locali e finanze	Circolare Prot. n. 15747 del 26/04/2016. Permessi e licenze amministratori locali alla luce dell'approvazione della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", (3-4) http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_437_20160427
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA regione.sardegna.it	ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali	DETERMINAZIONE N. 5906/152 DEL 26 APRILE 2016. Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) - Modifiche al Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20160427
 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione anticorruzione.it	Autorità Nazionale Anticorruzione	Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut
Riferimenti Normativi (2) Dlgs 10/03/1998 n. 75 (3) art.79 Dlgs 267/2000 (4) LR. 4/2012		

Normativa, Giurisprudenza e Notizie per gli Enti Locali



RIFORMA DELLA P.A.

Responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici: il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato

fonte "www.gazzettaamministrativa.it"

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti (6-4-2016) . I punti principali del parere del Consiglio di Stato sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti. Il parere, dopo aver ricordato il ruolo e la natura della funzione consultiva del Consiglio di Stato, prosegue con la attenta e dettagliata ricostruzione normativa della disciplina in materia disciplinare.

Segue l'esame ricostruttivo, anche in termini di obiettivi, delle regole predisposte nello schema.

In particolare, lo schema di decreto prevede:– l'ampliamento del novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie "falsa attestazione della presenza in servizio", con la statuizione che risponde della violazione anche chi abbia agevolato, con comportamenti attivi o omissivi, la condotta fraudolenta; – l'introduzione della sanzione della sospensione cautelare senza stipendio del dipendente pubblico nei casi di "falsa attestazione della presenza in servizio", da irrogarsi immediatamente e comunque entro 48 ore;

– l'introduzione di un procedimento disciplinare accelerato nei casi di "falsa attestazione della presenza in servizio";

– l'introduzione dell'azione di responsabilità per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare per assenteismo;

– l'estensione della fattispecie di reato "Omissione d'atti d'ufficio", di cui all'artt. 328 c.p., ai casi in cui il dirigente (o il responsabile del servizio) ometta l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza;

– l'estensione della responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) e irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare ai casi in cui lo stesso ometta l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l'attivazione del procedimento disciplinare.

Modifiche proposte.

Quanto alle modifiche proposte, vanno segnalate le osservazioni concernenti la necessità di introdurre specifici e chiari termini procedurali, in specie in tema di contestazione dell'addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, i quali devono essere compatibili con il termine di conclusione del procedimento, ma anche idonei ad assicurare l'effettività del diritto di difesa, nonché con la specifica indicazione del dies a quo di decorrenza del termine di conclusione del procedimento.

Viene poi suggerita una riflessione, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, in ordine all'introduzione della sanzione disciplinare del licenziamento in capo ai dirigenti e ai responsabili di servizio per i casi previsti dal comma 3-bis, che sostanzialmente equipara il dirigente, quanto al trattamento sanzionatorio, ad un soggetto che ha concorso nella commissione dell'illecito, mentre in realtà la condotta omissiva del dirigente, cui la norma si riferisce,

è una condotta successiva e diversa rispetto all'illecito posto in essere dal dipendente.

Eccesso di delega.

Di particolare rilievo appaiono le considerazioni conclusive svolte in termini di eccesso di delega, sotto due profili.

In primo luogo, è chiesta l'espunzione dal testo della disciplina concernente l'azione di responsabilità per danno d'immagine alla pubblica amministrazione, in quanto posta al di fuori della delega conferita dall'art. 17, comma 1, lett. s), l. 7 agosto 2015, n. 124. Tale disciplina appare, infatti, estranea alla materia della responsabilità disciplinare e al procedimento disciplinare, vertendosi in tema di responsabilità di diversa natura. Né è possibile indirettamente ricondurre l'istituto alla materia della responsabilità disciplinare mediante riferimento ad una ipotetica contestualità delle azioni nei confronti del pubblico dipendente, atteso che neppure questa sussiste. Ad avviso del Consiglio di Stato la formulazione della norma porta a ritenere che tale azione di responsabilità per danno di immagine si svolga e si esaurisca successivamente alla conclusione della procedura di licenziamento. Va inoltre considerato che la stessa non concerne direttamente la disciplina del lavoro con la pubblica amministrazione. Né i relativi profili di organizzazione amministrativa, attenendo piuttosto agli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce, in relazione alla tutela di interessi e beni che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro. L'unica parte della disposizione che risulta pienamente compatibile con la previsione della lett. s) dell'art. 17 della legge delega - prosegue il Consiglio di Stato - è la prima parte del comma 3-quater, laddove prevede che "Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare", rinvenendosi in tal caso la posizione di un mero obbligo di denuncia connesso alla commissione di fatti per i quali è avviato ed è in corso un procedimento disciplinare; collegamento che potrebbe essere rafforzato dalla espressa previsione di tale obbligo in capo all'ufficio per i procedimenti disciplinari. Da tale denuncia, e dalla segnalazione alla Corte - correttamente previste dalla norma delegata - già discende l'obbligo per la giurisdizione contabile di valutare la consistenza dei fatti, senza certo potersi escludere che il danno alla immagine debba costituire componente significativa del danno "erariale" risarcibile dal dipendente infedele. E' poi evidenziata l'introduzione, con riferimento alla disposizione del comma 3-quinquies, di una nuova ipotesi di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.. Il cit. comma 3-quinquies ha infatti previsto che "Il comma 3-quinquies prevede che, per i casi di cui al comma 3-bis, l'omessa comunicazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare costituiscono, a carico dei dirigenti ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, a carico dei responsabili di servizio competenti, illecito disciplinare punibile con il licenziamento; tali comportamenti configurano il reato di omissione di atti di ufficio, punito dall'art. 328 del codice penale". Indubbia è la differenza rispetto all'art. 328 c.p. che, per la configurabilità del fatto di reato, prevede la preventiva formulazione di una richiesta, il mancato compimento dell'atto dell'ufficio e la mancata risposta per esporre le ragioni del ritardo. Trattasi, dunque, di introduzione di una nuova norma penale, in relazione alla quale non si riscontra il supporto di idonea delega legislativa. Ad avviso del Consiglio di Stato qualora il Governo, nel quadro di un inasprimento della responsabilità dei dirigenti, ed al fine di dare forte impulso alla iniziativa di controllo e denuncia dei fenomeni di assenteismo, intenda introdurre una estensione, ai comportamenti dirigenziali omissivi nei casi in esame, dell'art. 328 c.p., sarà necessario un intervento con norma primaria giacché la norma delegata, così come formulata, si presterebbe ad essere censurata con successo da eventuali incolpati per eccesso di delega, compromettendo così

l'obiettivo finale di giusto rigore nei confronti degli assenteisti e di chi omette di denunciare i comportamenti. Il parere quindi conclude con **il suggerimento di espungere dal testo le disposizioni che attengono all'azione di responsabilità per danno d'immagine e alla responsabilità penale dei dirigenti**, senza con ciò voler porre alcuna preclusione in merito e in diritto a che le stesse previsioni siano riprese in considerazione per l'inserimento in un successivo idoneo provvedimento legislativo, anche in via urgente.

La Direzione

(10 aprile 2016)

IL QUOTIDIANO DELLA P.A.

[Cosiglio di Stato., Comm.Spec., parere 16 Marzo 2016, n. 864](#)

